Spedizione in abbonamento postale

Anno 95° — Numero 102

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Mercoledì, 5 maggio 1954

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1954

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 27 marzo 1954, n. **134.**

Autorizzazione di spesa per la riparazione dei danni prodotti dalle alluvioni agli impianti ferroviari ed alle case economiche dei ferrovieri.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 3.600.000.000 per provvedere alla riparazione dei danni subìti dalle linee, dai fabbricati, dagli impianti fissi e dal materiale d'esercizio delle ferrovie dello Stato, in dipendenza delle alluvioni dell'autunno 1951.

E' altresì autorizzata la spesa di 50.000.000 di lire per provvedere alla riparazione dei danni subìti, in conseguenza delle stesse calamità, dai fabbricati della « Gestione delle case economiche per i ferrovieri ».

Art. 2.

Per provvedere alle spese previste dal precedente articolo 1 il Ministero del tesoro è autorizzato a concedere all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato una sovvenzione straordinaria di complessive lire 3.650.000.000.

All'onere sopraindicato si farà fronte con una parte del ricavato del prestito « Buoni del tesoro novennali 5 per cento 1961 » di cui alla legge 14 dicembre 1951, n. 1325.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni al bilancio dello Stato ed a quello delle Ferrovie dello Stato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 marzo 1954

EINAUDI

SCELBA — GAVA — VANONI — MATTARELLA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

LEGGE 16 aprile 1954, n. **135.**

Provvedimenti per il credito alle medie e piccole imprese industriali e per lo sviluppo dell'attività creditizia nel campo industriale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alle operazioni che la Sezione per il credito alle medie e piccole industrie della Banca nazionale del lavoro, le gestioni speciali per il credito alle medie e piccole industrie presso le Sezioni di credito industriale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia effettuano secondo le norme del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1419, si applica il disposto dell'art. 5 della legge 22 giugno 1950, n. 445, che fissa a 50 milioni il limite massimo complessivo di credito per ogni singola impresa.

Tale disposto, ferme restando le norme eventualmente più favorevoli di cui alla legge 11 aprile 1953, n. 298, si applica anche alle operazioni che vengono effettuate dal Credito industriale sardo.

Art. 2.

Per le operazioni di cui all'articolo precedente, le Sezioni e il Credito industriale sardo sono ammessi al finanziamento dell'Istituto centrale per il credito a medio termine a favore di medie e piccole industrie (medio credito), secondo le norme di cui al capo V della legge 25 luglio 1952, n. 949.

Il finanziamento può evere luogo anche attraverso l'assunzione, da parte dell'Istituto centrale, di serie speciali di obbligazioni che le Sezioni potranno emettere fino al limite di lire quattro miliardi per la Banca nazionale del lavoro, quattro miliardi per il Banco di Napoli, due miliardi per il Banco di Sicilia e uno per il Credito industriale sardo. La emissione delle obbligazioni è autorizzata e le relative condizioni sono stabilite con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Art. 3.

Il termine del 1° gennaio 1956 stabilito dall'art. 37 della legge 11 aprile 1953, n. 298, è prorogato al 1° gennaio 1958.

Art. 4.

Per il periodo di un quinquennio, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Sezioni di credito industriale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia ed il Credito industriale sardo sono autorizzati a consentire alle piccole e medie industrie operanti nel Mezzogiorno e nelle Isole prestiti di durata non inferiore ad un anno, per la formazione di scorte di materie prime e prodotti finiti che si rendano necessarie in relazione alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e alla natura della produzione delle imprese medesime.

Art. 5.

I crediti delle Sezioni di credito industriale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, nonchè quelli del Credito industriale sardo, nascenti dai prestiti di cui all'articolo precedente, sono garantiti da privilegio secondo le norme di cui all'art. 2 della legge 29 dicem-

bre 1948, n. 1482. I detti crediti hanno altresì privilegio, con il grado indicato all'art. 2778, n. 3, del Codice civile, sulle scorte di materie prime e prodotti finiti che si trovano nel patrimonio dell'impresa debitrice, senza pregiudizio dei diritti di terzi sulle cose stesse. La estensione del privilegio alle scorte dovrà risultare esplicitamente dalle annotazioni ed inserzioni previste nel terzo, quarto e quinto comma dell'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale del 1° novembre 1944, n. 367

Il privilegio sulle scorte di materie prime e prodotti finiti di cui al comma precedente non è opponibile ai titolari di credito privilegiato ai sensi dell'art. 2751, n. 4, del Codice civile.

Art. 6.

Alle operazioni di credito effettuate a favore delle medie e piccole industrie dal Credito industriale sardo e dalle Sezioni e gestioni speciali degli Istituti di cui agli articoli 1, 4 e 5 della presente legge, destinate al rinnovo, all'ampliamento, alla costruzione di impianti industriali ed alle operazioni di cui all'art. 4 della presente legge, nonchè, a tutti i provvedimenti, contratti, atti e formalità relativi alle operazioni stesse e alla loro esecuzione ed estinzione, sono estese le agevolazioni tributarie di cui all'art. 6 della legge 22 giugno 1950, n. 445.

Le agevolazioni tributarie stabilite dal primo comma dell'art. 6 della legge 22 giugno 1950, n. 445, si estendono, in quanto applicabili, agli altri Istituti che esercitano il credito per le medie e piccole industrie, ai sensi dell'art. 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, ad eccezione delle operazioni di cui all'art. 4 della presente legge.

Per conseguire le agevolazioni tributarie di cui ai commi precedenti occorre che ogni singolo atto contenga contestualmente la dichiarazione che esso è stipulato ai sensi della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Dogliani, addì 16 aprile 1954

EINAUDI

SCELBA — GAVA — VILLABRUNA — VIGORELLI — TREMELLONI — DE PIETRO

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

LEGGE 16 aprile 1954, n. **136**.

Istituzione di un Museo nazionale in Reggio Calabria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituito in Reggio Calabria un Museo nazionale con materiale archeologico ed artistico di proprietà dello Stato e con quello ora conservato presso il locale Museo civico.

Art. 2.

E' approvata la convenzione 22 maggio 1948, annessa alla presente legge, con la quale il comune di Reggio Calabria cede in uso al Ministero della pubblica istruzione, per il nuovo Museo nazionale, l'edificio di sua proprietà, sito in corso Garibaldi, con ingresso da piazza De Nava n. 26, e tutta la suppellettile archeologica, artistica, bibliografica e documentaria attualmente conservata nel Museo civico.

Art. 3.

L'attuale custode del Museo civico, in possesso del prescritto titolo di studio, è inquadrato nel grado iniziale (11°) del ruolo degli assistenti (gruppo *C*) dell'organico del personale statale dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità, nel primo posto che risulterà vacante e disponibile nel detto ruolo e grado all'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Dogliani, addì 16 aprile 1954

EINAUDI

SCELBA — MARTINO — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

LEGGE 16 aprile 1954, n. **137**.

Integrazione dei ruoli organici del personale salariato della Zecca.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

La tabella n. 1 allegata al regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, che approva il regolamento sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei salariati dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato va modificata, per quanto riguarda la Zecca, fermo rimanendo il numero complessivo degli operai permanenti, come appresso:

Capi operai		N.	5
1ª categoria	specializzati	»	60
2ª »	qualificati	»	15
3ª »	comuni	»	6
4ª »	manovali	»	3
6ª »	specializzate	»	1
	Totale	N.	90

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Dogliani, addì 16 aprile 1954

EINAUDI

SCELBA — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

LEGGE 22 aprile 1954, n. 138.
Modalità per l'applicazione dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1952, n. 3100, ai direttori di scuole tecniche, di scuole professionali femminili e di scuole di avviamento professionale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1952, n. 3100, i direttori di scuole tecniche di qualsiasi indirizzo, di scuole professionali femminili e di scuole di avviamento professionale sono considerati come appartenenti ad un unico ruolo, in analogia a quanto previsto per i presidi di liceo classico, di liceo scientifico e di istituto magistrale.

In relazione al numero globale dei posti risultanti dagli organici dei detti tipi di scuole, si procede ad un unico scrutinio per la determinazione dei promovibili al grado 6°, i quali sono promossi nell'ordine risultante dallo scrutinio stesso, indipendentemente dal tipo di scuola di cui sono titolari.

Art. 2.

La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1952.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Dogliani, addì 22 aprile 1954

EINAUDI

SCELBA — MARTINO — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 gennaio 1954, n. 139.
Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Cremona a permutare un appezzamento di terreno di sua proprietà con un'area di proprietà del comune di Cremona.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia, modificato con il regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000, e con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1387;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037, ed il regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817;

Vista la deliberazione n. 172/21 in data 5 maggio 1953, con la quale la Camera di commercio, industria e agricoltura di Cremona ha stabilito di permutare un appezzamento di terreno di sua proprietà, con altro di proprietà del comune di Cremona, da utilizzare per la recinzione dell'area su cui sono state costruite le case per i propri dipendenti;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;

Decreta:

Articolo unico.

La Camera di commercio industria e agricoltura di Cremona è autorizzata a permutare un appezzamento di terreno di sua proprietà sito in Cremona, viale Po, di mq. 419,45 con l'area di mq. 853,75, di proprietà del comune di Cremona, sita nella stessa zona, alle condizioni specificate nella deliberazione n. 172/21 del 5 maggio 1953.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 1954

EINAUDI

MALVESTITI

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *aprile* 1954
Atti del Governo, registro n. 82, *foglio n.* 162. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 febbraio 1954, n. 140.
Ricostituzione del comune di Palù, in provincia di Verona.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 26 febbraio 1928, n. 478, con il quale il comune di Palù, in provincia di Verona, venne soppresso ed aggregato al limitrofo comune di Zevio;

Vista la istanza 29 febbraio 1948, con la quale la maggioranza dei contribuenti del cessato comune di Palù ne ha chiesto la ricostituzione in Comune autonomo;

Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Zevio in data 7 marzo 1948, n. 16 e della Deputazione provinciale di Verona in data 22 gennaio 1946, n. 7/88, con le quali venne espresso parere in ordine alla predetta richiesta;

Visti gli articoli 33 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Vista la legge 15 febbraio 1953, n. 71;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

E' ricostituito il comune di Palù, in provincia di Verona, con la circoscrizione territoriale preesistente alla data della relativa soppressione.

Art. 2.

Il Prefetto di Verona, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra il comune di Zevio ed il ricostituito comune di Palù, nonchè alla ripartizione fra gli stessi, previo parere delle rispettive Amministrazioni, del personale attualmente in servizio presso il comune di Zevio.

E' fatto salvo l'esercizio successivo, da parte dei Comuni predetti, della facoltà di revisione degli organici secondo le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48, e con l'osservanza, per quanto concerne il trattamento economico, delle disposizioni contenute nell'art. 228 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, della legge comunale e provinciale.

Al personale in servizio presso il comune di Zevio, che sarà inquadrato nei nuovi organici, sarà mantenuto ad personam il trattamento economico fruito all'atto dell'inquadramento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1954

EINAUDI

ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *aprile* 1954
Atti del Governo, registro n. 82, *foglio n.* 161. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 dicembre 1953.

Estensione al personale dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia dei miglioramenti concessi ai dipendenti statali con la legge 11 aprile 1950, n. 130.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 11 aprile 1950, n. 130, concernente la revisione, con effetto dal 1° luglio 1949, del trattamento economico dei dipendenti statali;

Visto, in particolare, l'art. 12 della predetta legge, in base al quale gli Enti parastatali ed in genere tutti gli Enti ed Istituti di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza o a tutela dello Stato od al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi a carattere continuativo, sono autorizzati ad aggiornare, nei limiti dei miglioramenti risultanti per i dipendenti statali dall'applicazione della legge stessa, comprese le disposizioni riguardanti l'assegnazione della indennità di funzione e dell'assegno perequativo, le misure degli stipendi, paghe o retribuzioni in vigore al 30 giugno 1949, derivanti dalla attuazione della legge 12 aprile 1949, n. 149, del proprio personale — non vincolato alla disciplina dei contratti collettivi di lavoro — di grado o di categoria parificabile a norma dell'art. 14 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722;

Vista la deliberazione adottata dal presidente dell'Opera nazionale maternità infanzia in data 15 aprile 1953 concernente l'estensione, dal 1° luglio 1949, nei limiti e con le norme e le condizioni all'uopo stabiliti dalla suindicata legge n. 130 del 1950, al personale del predetto Ente, dei miglioramenti economici concessi con la medesima legge ai dipendenti statali di grado e di categoria a cui tale personale è stato parificato;

Stante che nei confronti del personale dell'Ente di che trattasi la parificazione gerarchica che può valere al titolo di cui all'art. 14 del suindicato decreto n. 722 del 21 novembre 1945, risulta determinata, nel regolamento organico approvato con decreto in data 15 giugno 1935, dal Ministro per l'interno, di concerto con quello per le finanze;

Atteso che con deliberazione adottata dall'Ente in data 17 marzo 1951, approvata con decreto interministeriale in data 5 aprile 1951, sono stati estesi al personale dell'Ente stesso i miglioramenti economici concessi ai dipendenti statali con la legge 12 aprile 1949, n. 149;

Stante che l'Ente non è a totale carico dello Stato e che giusta quanto dichiarato nella suindicata deliberazione del 15 aprile 1953 è in condizione di fronteggiare, anche in avvenire, con le ordinarie disponibilità del proprio bilancio, l'onere inerente alla estensione dei miglioramenti economici di cui alla deliberazione medesima;

Atteso che la deliberazione di cui trattasi deve essere — a norma della citata legge n. 130 del 1950 — assoggettata alla approvazione del Ministro che esercita la vigilanza e la tutela sull'Ente di concerto con il Ministro per il tesoro;

Visto l'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, mediante il quale l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è sottoposta alla vigilanza ed alla tutela dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Decreta:

E' approvata la deliberazione adottata il 15 aprile 1953 dal presidente dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, intesa ad estendere dal 1° luglio 1949, nei limiti e previa la osservanza delle norme e delle condizioni all'uopo stabiliti dalla legge 11 aprile 1950, n. 130, al personale del predetto Ente, i miglioramenti economici concessi con la legge medesima, ai dipendenti statali di grado e di categoria cui tale personale è stato parificato.

Con i miglioramenti economici — in essi compresi l'indennità di funzione e l'assegno perequativo — consentiti ai sensi del precedente comma, devono essere recuperati, previo conguaglio e trattenuta in unica soluzione della eventuale eccedenza, gli acconti che siano stati frattanto corrisposti al personale medesimo, a titolo di anticipazione dei predetti miglioramenti economici.

Roma, addì 28 dicembre 1953

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
PELLA

Il Ministro per il tesoro
GAVA

(2023)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di diritto amministrativo presso la Facoltà di giurisprudenza della Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, è vacante la cattedra di « diritto amministrativo » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(2086)

Vacanza della cattedra di storia del diritto italiano presso la Facoltà di giurisprudenza della Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, è vacante la cattedra di « storia del diritto italiano » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(2087)

Vacanza della cattedra di letteratura latina presso la Facoltà di lettere e filosofia della Università di Firenze

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Firenze è vacante la cattedra di « letteratura latina » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(2088)

Vacanza della cattedra di pedagogia presso la Facoltà di magistero della Università di Torino

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di magistero della Università di Torino è vacante la cattedra di « pedagogia » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(2089)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Attivazione di servizio fonotelegrafico

In data 10 luglio 1953 è stato attivato l'Ufficio fonotelegrafico di Bardonecchia (Torino) in collegamento con l'ufficio telegrafico di Borgonovo di Bardonecchia a mezzo circuito 6700.

(2085)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area demaniale sita nell'ambito del porto di Salerno.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze in data 20 aprile 1954, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato, la zona di mq. 398, sita nell'ambito del porto di Salerno, riportata in catasto al foglio n. 64-*A*, particella n. 1969 del comune di Salerno.

(2090)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 101

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 4 maggio 1954

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,82	632,25
» Firenze	624,80	629,50
» Genova	624,80	632,50
» Milano	624,81	632,75
» Napoli	624,83	632,50
» Palermo	—	—
» Roma	624,75	632,75
» Torino	624,85	633 —
» Trieste	624,82	—
» Venezia	624,82	632 —

Media dei titoli del 4 maggio 1954

Rendita 3,50 % 1906	64,30
Id. 3,50 % 1902	63,40
Id. 3 % lordo	81,10
Id. 5 % 1935	96,625
Redimibile 3,50 % 1934	81,40
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	71,325
Id. 5 % (Ricostruzione)	92,475
Id. 5 % 1936	92,825
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,525
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,425
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,375
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	97,40
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	96,725

Il contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 4 maggio 1954

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A. . . Lit. 624,78
1 dollaro canadese . . . . . . » 632,75

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina . . . . Lit. 1749,38

Cambi di compensazione
(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit. 12,50	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Egitto	» 1794.55	» lira egiziana
Francia	» 1.785	» franco francese
Germania	» 148.77	» marco occid
Norvegia (c/nuovo)	» 87.48	» corona norvegese
Olanda	» 164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120.78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 21.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 % (1934)	476493	311,50	Rossini *Itala* ed Ornella fu Luigi, minori sotto la patria potestà della madre Pozzetti Bambina fu Martino vedova Rossini, dom. a Rebbio (Como).	Rossini *Italo* ed Ornella fu Luigi, ecc. come contro.
Id.	476494	98 —	Come sopra, con usufrutto vitalizio a favore di Pozzetti Bambina fu Martino.	Come sopra con usufrutto vitalizio a favore di Pozzetti Bambina fu Martino.
Rendita 5 % (1935)	5143	2.890 —	Di Lorenzo Emma di Floristano moglie di Beaux *Maurice*, dom. in Milano, con vincolo dotale.	Di Lorenzo Emma di Floristano moglie di Beaux *Carlo Maurizio*, dom. in Milano, con vincolo dotale.
P. R. 3,50 % (1934)	398836	500,50	Formario Anna di Giuseppe moglie di Di Leo *Raffaele* fu Francesco Paolo, dom. a Trinitapoli (Foggia), con vincolo dotale.	Formario Anna di Giuseppe moglie di Di Leo *Angelo Raffaele*, ecc. come contro.
Id.	258745	350 —	*Ferrario* Carlo fu Pietro, minore sotto la patria potestà della madre *Ferrari* Enrichetta di Luigi vedova *Ferrario*, dom. in Abbiategrasso (Milano).	*Ferrari* Carlo fu Pietro, minore sotto la patria potestà della madre *Ferrario* Enrichetta di Luigi vedova *Ferrari*, dom. in Abbiategrasso (Milano).
Id.	258744	350 —	*Ferrario* Erina fu Pietro, minore ecc., come sopra.	*Ferrari* Erina fu Pietro, minore ecc., come sopra.
Id.	20426	3.643,50	Nervo Enrichetta fu Pietro moglie di Ghidini *Ferdinando*, dom. in Torino, vincolata per dote.	Nervo Enrichetta fu Pietro moglie di Ghidini *Giuseppe Ferdinando*, dom. in Torino, vincolata per dote.
Id.	431409	210 —	Albonico Natale fu *Carlo*, dom. a Como, ipotecata per cauzione esattoriale.	Albonico Natale fu *Paolo*, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 15 aprile 1954 *Il direttore generale*: SALIMEI

(1908)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Filetto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952

Con decreto interministeriale in data 21 gennaio 1954, registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 1954, registro n. 7 Interno, foglio n. 92, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Filetto (Chieti) di un mutuo di L. 1.175.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(2083)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Rosello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952

Con decreto interministeriale in data 20 gennaio 1954, registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 1954, registro n. 7 Interno, foglio n. 87, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Rosello (Chieti) di un mutuo di L. 1.303.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(2082)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Villanova d'Albenga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952.

Con decreto interministeriale in data 20 gennaio 1954, registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 1954, registro n. 7 Interno, foglio n. 91, è stata autorizzata la assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Villanova d'Albenga (Savona), di un mutuo di L. 1.268.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(2077)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Villa Santa Lucia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952.

Con decreto interministeriale in data 23 gennaio 1954, registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 1954, registro n. 7 Interno, foglio n. 89, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Villa Santa Lucia (Frosinone), di un mutuo di L. 1.238.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(2078)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per titoli per il conferimento di un posto di sanitario aggregato presso gli stabilimenti carcerari di Ancona.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 23 gennaio 1953, registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 1953, col quale veniva indetto un concorso per titoli per il conferimento dell'incarico di sanitario aggregato presso gli stabilimenti carcerari di Ancona;

Atteso che a tale concorso veniva ammesso un solo candidato;

Ammesso altresì che tale candidato non è stato ritenuto dalla Commissione fornito di titoli sufficienti per conseguire la nomina;

Ravvisata la necessità di bandire un nuovo concorso onde permettere una maggiore partecipazione di concorrenti e, conseguentemente, un'adeguata possibilità di scelta;

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758 e la tabella n. 9 approvata con regio decreto 4 aprile 1935, n. 497;

Visti i decreti Ministeriali 6 luglio 1948;

Visto il decreto Ministeriale 23 giugno 1952;

Decreta:

E' indetto un concorso per titoli per il conferimento di un posto di sanitario aggregato presso gli stabilimenti carcerari di Ancona, con la retribuzione iniziale di L. 176.400 annue lorde, oltre la indennità di carovita stabilita dalle vigenti disposizioni di legge.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 200, dovranno pervenire, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, alla Segreteria della Procura generale presso la Corte d'appello di Ancona, corredate dei seguenti documenti:

a) certificato di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana e godimento dei diritti politici;

c) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune ove il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio;

f) copia della stato di servizio militare o del foglio matricolare;

g) stato di famiglia;

h) diploma originale di laurea in medicina e chirurgia, conseguito in una Università italiana, ovvero certificato autentico di tale titolo rilasciato dalle competenti autorità scolastiche;

i) diploma di abilitazione all'esercizio della professione;

l) certificato d'iscrizione all'albo dei medici chirurghi;

m) dichiarazione dell'interessato dalla quale dovranno risultare gli eventuali incarichi retribuiti di cui è provvisto e la retribuzione che percepisce per ogni singolo incarico.

Tutti i documenti debbono essere redatti in carta legale e debitamente legalizzati; quelli indicati alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *g*), debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto.

Oltre ai documenti suddetti i concorrenti potranno presentare i titoli professionali di carattere scientifico che riterranno di esibire a dimostrazione della loro capacità e della loro attitudine al servizio di medico carcerario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 marzo 1954

Il Ministro: De Pietro

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1954
Registro n. 10 *Grazia e giustizia, foglio n.* 16. — Oliva

(2092)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Sessione di esami, presso la Direzione marittima di Bari, per il conseguimento dei titoli di « aspirante capitano di lungo corso », « aspirante capitano di macchina », « capitano di lungo corso » e « capitano di macchina ».

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 123 del Codice della navigazione approvato con regio decreto del 30 marzo 1942, n. 327;

Visto l'art. 282 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (navigazione marittima) approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

Riconosciuta l'opportunità di una sessione di esami nel mese di luglio del corrente anno, presso la Direzione marittima di Bari, per il conseguimento dei titoli professionali di « aspirante capitano di lungo corso », « aspirante capitano di macchina », « capitano di lungo corso » e « capitano di macchina »;

Decreta:

Articolo unico

E' indetta per il mese di luglio del corrente anno una sessione di esami presso la Direzione marittima di Bari per il conseguimento dei titoli professionali di « aspirante capitano di lungo corso », « aspirante capitano di macchina » « capitano di lungo corso » e « capitano di macchina ».

Roma, addì 27 aprile 1954

Il Ministro: Tambroni

(2091)

REGIONE SICILIANA

Approvazione del bando di concorso nazionale per l'erezione in Palermo di un monumento a Vittorio Emanuele Orlando, Presidente della Vittoria.

Con decreto del Presidente della Regione siciliana n. 21/A del 14 febbraio 1954, registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 1954 registro n. 1, foglio n. 47, è stato approvato il bando di concorso nazionale per l'erezione in Palermo di un monumento a Vittorio Emanuele Orlando, Presidente della Vittoria.

Il decreto con l'annesso bando di concorso è pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana n. 9 del 27 febbraio 1954 e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica (parte seconda) n. 102 del 5 maggio 1954.

(2113)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.